

ITC B. BELOTTI
REGOLAMENTO DI ISTITUTO
I N D I C E
TITOLO I
DEGLI ORGANI COLLEGIALI

CAPO I - NORME COMUNI

I° - POTERI

II° - FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

CAPO II - CONSIGLIO DI ISTITUTO

Art. 1 - COMPOSIZIONE E COMPETENZA

Art.2 - PRIMA CONVOCAZIONE

Art. 3 - CONVOCAZIONE

Art. 4 - SVOLGIMENTO SEDUTE

Art. 5 - VOTAZIONE DELLE DELIBERE

Art. 6 - PUBBLICITA' ED ESECUZIONE DELLE DELIBERE

Art.7 - DECADENZA DALLA CARICA

CAPO II/bis - GIUNTA ESECUTIVA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Art. 8 - COMPOSIZIONE

Art. 8/bis - COMPETENZE IN MATERIA FINANZIARIA

Art. 8/ter - COMPETENZE CONNESSE AL D.P.R. 24.06.1998 n. 249

CAPO III - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Sezione I: CONVOCAZIONE

Art. 9 - INSEDIAMENTO E CONVOCAZIONE

Art. 9 bis - AVVISO DI CONVOCAZIONE

Sezione II: SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

Art. 9 ter - VERBALE

Art. 9 quater - ORDINE DEL GIORNO

Art. 9 quinquies - INTERVENTI

Art. 9 sexies - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

Sezione III: VOTAZIONI E DELIBERAZIONI

Art. 9 septies - VOTAZIONI

Art. 9 octies - DELIBERAZIONI

Sezione IV: COMMISSIONI

Art. 9 novies - COMPETENZE

Sezione V: NORME FINALI

Art. 9 decies - APPROVAZIONE E MODIFICHE

Art. 9 undecies - RINVIO

CAPO IV - CONSIGLI DI CLASSE

Art. 10 - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DEI CONSIGLI DI CLASSE

CAPO V - COMMISSIONI

Art. 11 - COMMISSIONI

TITOLO II DEGLI ALLIEVI

CAPO I - FREQUENZA

Art. 12 - INIZIO DELLE LEZIONI

Art. 13 - LIBRETTO DELLE ASSENZE E DELLE COMUNICAZIONI

Art. 14 - ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI RIAMMISSIONI ALLE LEZIONI

Art. 15 - RAPPORTO SCUOLA FAMIGLIA

CAPO II - PARTECIPAZIONE SCOLASTICA

Art. 16 - DIRITTO DI RIUNIONE NEI LOCALI DELLA SCUOLA.

Art. 17 - ASSEMBLEE STUDENTESCHE

Art. 18 - ASSEMBLEA D'ISTITUTO

Art. 19 - ASSEMBLEE DI CLASSE

Art. 20 - CONFERENZE E DIBATTITI

Art. 21 - AGIBILITA' POLITICA

Art. 22 - DIRITTO DI AFFISSIONE

Art. 23 - COLLOQUI CON LA PRESIDENZA

TITOLO III DEI DOCENTI

CAPO I - ATTIVITA' DOCENTE

Art. 24 - IMPEGNI NELLE SCUOLE PRIVATE E NELLA LIBERA PROFESSIONE

Art. 25 - COMPLETAMENTO ORARIO DI CATTEDRA

Art. 26 - REGISTRI DI CLASSE

Art. 27 - RICEVIMENTO PARENTI DEGLI ALLIEVI

TITOLO IV UTILIZZAZIONE LOCALI ED ATTREZZATURE

Art. 28 - RINVIO REGOLAMENTI INTERNI

TITOLO V FORMAZIONE DELLE CLASSI

Art. 29 - CRITERI DI PRECEDENZA IN CASO DI ECCEDENZA DELLE ISCRIZIONI

TITOLO VI

Art. 30 - ALLEGATI

A - Il regolamento disciplinare, ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1998) e successive modifiche ed integrazioni

B - Il regolamento per i viaggi di Istruzione

C - Il regolamento della biblioteca

D - Il regolamento per l'uso degli strumenti multimediali e dei laboratori

E - Regolamento del Comitato Studentesco

F - Regolamento de Comitato Genitori

G - Patto educativo di corresponsabilità

H - Documentazione ai sensi delle norme sulla sicurezza

TITOLO VII MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 31 - MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

TITOLO I DEGLI ORGANI COLLEGIALI

CAPO I - NORME COMUNI

I° - POTERI

Gli organi collegiali predispongono le proprie attività in rapporto alle proprie competenze ed operano in modo coordinato tra di loro secondo i criteri di una vera programmazione scolastica.

II° - FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso, di massima non inferiore ai 5 gg., rispetto alla data delle riunioni.

La convocazione deve essere effettuata con avviso diretto ai singoli membri dell'organo collegiale.

L'avviso per la convocazione dovrà indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale e dovrà essere corredato possibilmente della relativa documentazione esplicativa.

Di ogni seduta dell'organo collegiale verrà redatto processo verbale da parte del segretario. Il verbale di seduta, dopo essere stato letto ed approvato, dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

CAPO II - CONSIGLIO DI ISTITUTO (*)

(*) Il presente CAPO è stato interamente riformato con Delibere CdI del 22.05.2023 - 06.12.2023

ART. 1 - COMPOSIZIONE E COMPETENZA

Il Consiglio di Istituto, composto dai membri previsti dal d.lgs. 297/94, art. 8 (8 docenti, 4 genitori, 4 studenti, 2 ATA, il dirigente), è l'organo di autogoverno della scuola nei limiti posti dalla Legge, fatte salve le competenze specificatamente previste per il Collegio dei Docenti e per il Consiglio di Classe.

Il Consiglio di Istituto elabora ed adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento, delibera il programma annuale ed il conto consuntivo e dispone in ordine all'impegno dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto.

Ai sensi del d.lgs. 297/94, art. 10 e successive integrazioni, il Consiglio d'Istituto ha potere deliberante, anche su proposta della Giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

1. adozione del regolamento interno dell'istituto;
2. acquisto, rinnovo e manutenzione delle attrezzature tecnico scientifiche, informatiche e dei sussidi didattici, nonché acquisto dei materiali di consumo

- occorrenti per le esercitazioni, per cifra superiore ai limiti di cui al Decreto Interministeriale 2018 n. 129, art. 45, c. 2, lett. a);
3. definizione del calendario scolastico in funzione delle esigenze organizzative e didattiche dell'istituto, nel rispetto dei vincoli fissati dall'USR;
 4. definizione dei criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività scolastiche, sia curricolari che extracurricolari e integrative, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione;
 5. promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni o di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
 6. partecipazione dell'istituto ad attività culturali sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
 7. definizione delle forme e delle modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte anche sulla base delle proposte del Collegio Docenti;
 8. anche sulla base delle proposte del Collegio Docenti, definizione delle modalità e dei criteri per lo svolgimento del rapporto tra i docenti, le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra l'istituto stesso e le famiglie.
 9. indica altresì i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali ed al coordinamento organizzativo dei consigli di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'istituto e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
 10. valuta periodicamente, sentito il Collegio Docenti e gli organismi dei genitori e degli studenti, l'andamento didattico ed organizzativo, coerentemente con i criteri stabiliti ed i risultati attesi, con lo scopo di ridefinire coerentemente criteri e priorità per l'anno successivo.
 11. approva il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, e gli eventuali aggiornamenti del medesimo, proposti dal collegio dei docenti, ovvero dagli organismi dei genitori e degli studenti, verificandone la rispondenza all'atto di indirizzo e alle compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili, stabilendo quindi le necessarie priorità.

Art. 2 - PRIMA CONVOCAZIONE

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico secondo le vigenti disposizioni legislative.

Nella prima seduta il Consiglio elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, sia il proprio Presidente che il vice presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori del consiglio.

Art. 3 - CONVOCAZIONE

Il Consiglio d'Istituto si riunisce almeno due volte all'anno, salvo richieste di convocazione straordinaria.

Per la convocazione delle sedute ordinarie, la Giunta prepara i lavori del Consiglio ed il suo Presidente comunica al Presidente del Consiglio l'ordine del giorno formulato, tenendo presente eventuali proposte emerse nelle sedute precedenti o fatte pervenire dai Consiglieri almeno 3 gg. prima della riunione stessa. Il Presidente convoca i componenti con lettera di preavviso di almeno 5gg. prima della riunione nella quale è riportato l'ordine del giorno.

La convocazione, oltre all'ordine del giorno, deve contenere:

- a) il verbale della seduta precedente;
- b) l'elenco dei punti all'o.d.g. con l'indicazione di quali siano quelli per i quali si invia documentazione allegata;
- c) la documentazione predisposta per la trattazione dei relativi argomenti all'o.d.g.;
- d) le bozze di deliberazione relative agli argomenti posti all'ordine del giorno (obbligatorie per le delibere recanti spesa) contenenti i riferimenti di legge/normativi/regolamentari, l'eventuale spesa prevista, la disponibilità finanziaria, oltre alla bozza del testo della delibera.

Copia della convocazione è pubblicata all'albo on line della scuola e nella sezione del sito riservata alla pubblicazione dei documenti degli organi collegiali.

Le sedute straordinarie sono convocate su richiesta della Giunta o di almeno 1/3 dei Consiglieri.

Art. 4 - SVOLGIMENTO SEDUTE

Il Consiglio si riunisce nella sede della scuola.

Le sedute non sono valide se non è presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La presenza del numero legale dei membri può essere verificata in ogni momento dal Presidente di propria iniziativa, ovvero dietro richiesta di almeno un terzo dei presenti.

Il Presidente del Consiglio presiede e coordina il dibattito, ha facoltà di togliere la parola al consigliere il cui intervento esuli dall'oggetto trattato.

Per ogni argomento i consiglieri possono intervenire una prima volta per 5 minuti e una seconda volta con una breve replica o per mozione d'ordine o per dichiarazione di voto.

Ciascun membro del Consiglio può proporre mozione d'ordine, da approvare con maggioranza assoluta dei presenti e finalizzata:

- alla trattazione anticipata di un argomento dell'ordine del giorno, dopo averne delineato il carattere di urgenza;

- alla trattazione di un argomento non previsto all'ordine del giorno, che venga inserito nell'odg della successiva seduta.

I verbali sono letti ed approvati nella seduta successiva, e consegnati al Dirigente Scolastico entro 15 gg. dalla seduta del Consiglio stesso a cura del suo Segretario.

Il testo integrale delle delibere deve essere redatto e letto nella seduta stessa nella quale vengono prese.

La discussione non può andare oltre i termini di tempo prefissati all'inizio di ogni seduta a meno che il Consiglio non decida in itinere diversamente a seguito di proposizione ed approvazione di idonea mozione d'ordine.

Per temi complessi, il Consiglio può decidere a maggioranza semplice di costituire Commissioni di approfondimento, definendone compiti, composizione e tempi di lavoro. Parimenti, su proposta di uno o più membri può ascoltare esperti che per le loro specifiche competenze possono offrire un contributo positivo ai suoi lavori.

Per discussioni che dovessero riguardare l'operato di persone (presenti o assenti), il Consiglio può stabilire che la discussione debba svolgersi a porte chiuse.

In relazione alla pubblicità delle sedute, esse sono aperte agli elettori del Consiglio (studenti, genitori, docenti e personale A.T.A.) e ai membri della VIII° Circoscrizione di Bergamo, che sono ammessi senza diritto di parola.

Art. 5 - VOTAZIONE DELLE DELIBERE

Terminata la discussione, il Presidente dichiara aperta la votazione.

Prima di porre in votazione la singola deliberazione, deve verificare rendendone atto a verbale, l'esatto numero degli aventi diritto al voto con riferimento all'art. 10, commi 2 e 3 del D.lgs. 297/1994, nel quale sono indicate le materie su cui non hanno voto deliberativo i consiglieri minorenni eletti nella componente studentesca.

Chi non intenda esercitare il diritto di voto deve dichiararlo prima della votazione. La sua dichiarazione dovrà essere verbalizzata e conseguentemente si allontanerà dall'aula, con ogni eventuale conseguenza sulla persistenza del numero legale.

Possono aver luogo preliminari dichiarazioni di voto, con le quali i Consiglieri possono esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro la proposta o i motivi per i quali si asterranno. Ogni Consigliere ha a disposizione cinque minuti per le dichiarazioni di voto.

La votazione può avvenire:

- per alzata di mano;
- per appello nominale, con registrazione dei nomi;
- per scheda segreta. La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone. In caso di votazione per scheda segreta, il Presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di voto. Sono nulle le votazioni per scheda segreta effettuate senza scrutatori.

La votazione nominale o segreta (ove non previste obbligatoriamente) devono essere richieste dal Presidente o da 1/3 dei presenti subito dopo la discussione e prima della votazione.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente.

Nel caso di delibera assunta mediante votazione segreta il numero di voti necessari a formare la maggioranza si determina considerando le schede bianche e le schede nulle come voti non validamente espressi.

Nel caso di delibera assunta con votazione palese il numero di voti necessari a formare la maggioranza si determina considerando le astensioni come voti non validamente espressi.

Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto.

Non sono ammesse deleghe nell'esercizio del diritto di voto.

Art. 6 - PUBBLICITA' ED ESECUZIONE DELLE DELIBERE

I verbali delle sedute e le Delibere vengono pubblicate dal Dirigente Scolastico che ne dispone l'affissione immediata all'albo dell'Istituto ovvero sul sito web ad accesso ristretto agli aventi diritto mediante credenziali.

Le delibere restano esposte per 8gg. salvo termini diversi previsti dalla legge.

Il consiglio d'Istituto, sentita la Giunta che ha compiti esecutivi e propositivi ma non deliberativi, di volta in volta indicherà i tempi di attuazione delle delibere.

Gli atti ed i verbali del Consiglio di Istituto vengono depositati presso l'ufficio del Dirigente Scolastico a disposizione dei Consiglieri e di chiunque abbia interesse ai sensi di legge ad ottenerne copia.

Art. 7 - DECADENZA DALLA CARICA

Dopo tre assenze consecutive, ingiustificate, registrate nell'anno scolastico, il Consigliere decade dal suo mandato.

Le motivazioni di eventuali assenze dei Consiglieri saranno raccolte e valutate dal presidente e da lui giustificate purché gli pervengano, formulate per scritto, prima dell'inizio della seduta, ovvero entro il terzo giorno successivo alla data di svolgimento della riunione.

Qualora un membro del Consiglio decada o si dimetta dagli incarichi assunti il Consiglio stesso, procede a surroga o a nuove elezioni.

CAPO II/bis - GIUNTA ESECUTIVA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

ART. 8 - COMPOSIZIONE

La Giunta Esecutiva del C.d.I., è composta dai membri - anche elettivi - previsti dal d.lgs. 297/94, art. 5-6 (Dirigente Scolastico, 1 docente, 1 genitore, 1 studente, 1 ATA).

Art. 8/bis - COMPETENZE IN MATERIA FINANZIARIA

1) ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" propone al C.d.I. per l'approvazione il programma annuale predisposto dal dirigente scolastico con

la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

2) ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" propone al CdI delibera motivata, su sua iniziativa ovvero del dirigente scolastico, sulle variazioni del programma annuale, che si rendono eventualmente necessarie a garantire la realizzazione del medesimo programma in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti;

Art. 8/ter - COMPETENZE CONNESSE AL D.P.R. 24.06.1998 n. 249

La Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto è costituita Organo di Garanzia interno ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, del D.P.R. 24.06.1998 n. 249.

Le competenze e la disciplina dell'Organo di Garanzia è contenuta nell'art.9 del Regolamento Disciplinare degli studenti, allegato al Regolamento di Istituto.

CAPO III - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Sezione I: CONVOCAZIONE

Art. 9 - INSEDIAMENTO E CONVOCAZIONE

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce, anche in modalità telematica a distanza, ove necessario per motivi oggettivi attinenti alla tutela della salute ovvero della sicurezza dei lavoratori, ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

Art. 9 bis - AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'avviso di convocazione, diretto ai singoli membri con un preavviso di almeno cinque giorni, deve indicare gli argomenti da trattare ed e' possibilmente corredato della relativa documentazione esplicativa.

La convocazione del Collegio, prevede altresì l'ora di chiusura della seduta. Se entro tale orario i lavori non saranno ancora conclusi, il Presidente, anche eventualmente su richiesta della maggioranza della Assemblea, decide l'aggiornamento della seduta.

Sezione II: SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

Art. 9 ter - VERBALE

Ogni riunione inizia con la lettura e l'approvazione del verbale della precedente seduta. Il presidente può considerare tale verbale letto ed approvato qualora non sia manifestata alcuna opposizione.

Copia del verbale ancora da approvare e' comunque inclusa tra la documentazione allegata all'avviso di convocazione.

Art. 9 quater - ORDINE DEL GIORNO

La discussione sui punti all'ordine del giorno segue l'ordine prestabilito nell'avviso di convocazione.

Ogni membro del Collegio, nel corso della seduta, può comunque sottoporre a votazione la proposta di inversione dell'ordine del giorno.

In caso di urgenza e necessità il Presidente può eccezionalmente mutare tale ordine, comunicandone i motivi al Collegio all'inizio della seduta.

Art. 9 quinquies - INTERVENTI

Ciascun docente, nella fase della discussione, può effettuare su ogni singolo punto un intervento non superiore ai quattro minuti ed una eventuale replica non superiore ai due minuti.

Le richieste di intervento vanno di volta in volta rivolte al Presidente che provvede a concedere la parola. Il Presidente interrompe ogni intervento che superi i limiti di tempo previsti o che esuli dall'argomento in discussione.

Il Presidente, nell'esercizio dei suoi poteri di direzione della seduta del Collegio, ha anche facoltà di espellere chiunque ostacoli l'ordinato svolgimento dei lavori, ma solo dopo un richiamo formale opportunamente verbalizzato.

Il Presidente ammette alla discussione ed alla votazione mozioni scritte, anche d'ordine, su ogni singolo punto all'ordine del giorno, purché presentate prima che sia dichiarata conclusa la trattazione del punto stesso.

Art. 9 sexies - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

Al termine della discussione di ogni singolo punto all'ordine del giorno, il Presidente sintetizza gli orientamenti emersi nel corso del dibattito e, se richiesto dalla natura dell'argomento trattato, li sottopone a votazione dopo averli opportunamente formulati, se necessario anche in forma scritta.

Sezione III: VOTAZIONI E DELIBERAZIONI

Art. 9 septies - VOTAZIONI

Di norma le votazioni devono avvenire per alzata di mano, a meno che non sia esplicitamente richiesta dalla legge la votazione nominale o segreta.

La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova.

Prima di ogni votazione il Presidente chiarisce il significato dei sì e dei no.

Art. 9 octies - DELIBERAZIONI

Salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente, le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

In caso di votazione segreta, il calcolo della maggioranza necessaria si determina considerando schede bianche e schede nulle come voti non validamente espressi.

In caso di votazione palese, il calcolo della maggioranza necessaria si determina considerando le astensioni come voti non validamente espressi.

Sezione IV: COMMISSIONI

Art. 9 novies - COMPETENZE

Il Collegio si può articolare in Commissioni o gruppi di lavoro aventi soltanto una funzione preparatoria delle deliberazioni conclusive di competenza dell'intero Collegio dei docenti.

Il Collegio può altresì nominare suoi rappresentanti all'interno di altri organi che opereranno nel rispetto di specifiche competenze disciplinate dalla normativa interna.

Sezione V: NORME FINALI

Art. 9 decies - APPROVAZIONE E MODIFICHE

Il testo del Regolamento, discusso preventivamente dal Collegio, viene trasmesso alla Presidenza ed al Consiglio di Istituto affinché ne vengano verificate compatibilità e legittimità relativamente al Regolamento interno di Istituto. Successivamente il testo viene definitivamente adottato dal Collegio dei docenti e poi recepito all'interno dello stesso Regolamento di Istituto.

Per ogni modifica successiva si procede ai sensi del comma precedente su proposta di almeno il dieci per cento dei componenti l'organo.

Per l'adozione e le modifiche successive del presente Regolamento e' richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Collegio.

Art. 9 undecies - RINVIO

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.

CAPO IV - CONSIGLI DI CLASSE

Art.10 - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DEI CONSIGLI DI CLASSE

Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico e su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli Insegnanti e dei genitori o degli studenti della classe. Di norma il Consiglio di Classe si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

La convocazione, corredata dall'o.d.g., verrà comunicata tramite lettera; questa sarà consegnata ai genitori rappresentanti tramite i figli ed agli studenti eletti: gli uni e gli altri dovranno restituire, entro due giorni, la ricevuta debitamente firmata.

Ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n°416 e successive modifiche le riunioni del consiglio di classe si articolano in:

1) Riunioni riservate ai soli docenti, cui sono assegnate le seguenti competenze: "...realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari; ...valutazione periodica finale".

2) Riunioni con la partecipazione dei membri di diritto (docenti) e dei membri elettivi (due genitori e due studenti), cui sono assegnate le seguenti competenze: " formulare al Collegio Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad

iniziative di sperimentazione;..... agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni".

3) I DPR non prevede riunioni aperte a tutti gli studenti e a tutti i genitori.

Ciò però non impedisce che, prima dell'inizio o al termine dei lavori del Consiglio di Classe vengano effettuati incontri cui possano partecipare i componenti.

Le prime riunioni dei Consigli di Classe, riservate ai soli Docenti, che si dovranno tenere all'inizio dell'anno scolastico, saranno dedicate alla programmazione educativa-didattica.

Sarà perciò necessario tenere presente i risultati e le indicazioni emerse in incontri con le componenti, che saranno tenuti in precedenza.

CAPO V - COMMISSIONI

Art.11 - COMMISSIONI

A) Commissioni dei singoli organi

Per il miglior espletamento delle proprie funzioni, ogni organo o sue articolazioni ha facoltà di dar vita a commissioni, di cui definisce composizione, regolamentazione e compiti.

Tali commissioni rispondono del proprio operato all'organo che le ha istituite.

B) COMMISSIONI MISTE

1) Al fine di realizzare una migliore partecipazione alla gestione dell'Istituto, in aderenza alle esigenze delle sue componenti, ed un più efficace coordinamento delle iniziative, si possono istituire commissioni miste, formate cioè dai rappresentanti di vari componenti.

2) L'istituzione di tali commissioni è promossa o comunque ratificata dal Consiglio di Istituto e/o dalla Presidenza che ne coordinano l'attività. I loro membri sono espressi dagli organi delle varie componenti e/o dalle articolazioni di queste ultime; esse, quali delegati di tali organi, si atterranno alle loro delibere e/o indicazioni.

In caso di decadenza o di mancata elezione i membri della commissione possono essere nominati, in via provvisoria, dal Dirigente Scolastico, salvo che l'organo e/o articolazioni dichiarino espressamente di non voler essere rappresentante.

3) Funzioni: le commissioni miste, cui compete di dotarsi di un regolamento interno, hanno la funzione di studio, proposta, esecuzione.

Studio: in questa fase verificano la validità e l'opportunità delle iniziative proposte o emerse nel loro seno.

Proposta: dopo aver tradotto in termini programmatici di massima le problematiche esaminate, le presentiamo in forma di proposta complessiva agli organi competenti possibilmente all'inizio dell'anno e comunque in tempo utile per attuare la relativa programmazione.

Esecuzione: in questa fase curano la realizzazione delle proposte mantenendosi all'interno dei mandati ricevuti dagli organi competenti e rispettandone tempi e

modi. Qualora in seno alla Commissione si verificano divergenze sulla conformità dell'esecuzione rispetto a tale mandato, esse fanno riferimento al parere del Preside, quale organo tutore della legittimità dei deliberati e responsabile dell'esecuzione degli stessi. A riguardo il Preside dovrà tener conto del parere dei suoi collaboratori e/o della Giunta, in quanto rispettivamente eletti dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto. Qualora anche la Presidenza conservasse riserve sarà necessaria la convocazione degli organi interessati.

4) Le commissioni miste prevedibili sono di due tipi:

- Ad Hoc

- Permanenti (di durata annuale)

Fra queste ultime si segnalano a titolo esemplificativo :

- la commissione per la formazione delle classi - la commissione orario

TITOLO II DEGLI ALLIEVI

CAPO I - FREQUENZA

ART. 12 -INIZIO DELLE LEZIONI

Le lezioni del mattino devono iniziare puntualmente alle ore 08,05. Al mattino, a partire dalle ore 08,00 gli alunni possono entrare nelle classi per essere presenti all'appello; alle ore 08,05 i docenti devono trovarsi in classe per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni. È consentito l'ingresso anticipato, prima delle ore 08,00, a quegli alunni che, trovandosi in condizioni particolari (infortunati o in situazioni di svantaggio connesse agli orari di trasporto) lo abbiano precedentemente concordato con il Dirigente Scolastico. Questi alunni potranno sostare nell'atrio e saranno sottoposti alla sorveglianza del personale ausiliario in servizio.

L'alunno è considerato in ritardo se entra a scuola dopo il suono della campanella delle ore 08,05.

Il docente della prima ora è delegato dal Dirigente ad ammettere in classe gli alunni ritardatari, con annotazione dell'orario del ritardo sul registro di classe.

Per ogni ritardo l'alunno deve presentare, entro il giorno immediatamente seguente e fermo restando quanto previsto al successivo art. 14, adeguata giustificazione sottoscritta da uno dei genitori sull'apposito libretto personale. I ritardi non giustificati e/o reiterati, benché giustificati, incidono - secondo prudente apprezzamento del Consiglio di classe - sull'attribuzione del voto di condotta. Casi di particolare gravità (determinati da evidente abitudine) danno luogo anche a sanzioni disciplinari. In caso di ritardi reiterati gli studenti saranno a tal fine segnalati al Dirigente Scolastico o suo collaboratore

Gli alunni sono tenuti a rientrare puntualmente nelle classi al termine della pausa di intervallo.

ART. 13 LIBRETTO DELLE ASSENZE E DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le giustificazioni per assenze, ritardi, entrate posticipate e uscite anticipate devono essere prodotte esclusivamente su apposito libretto, da ritirare presso la segreteria.

Il libretto viene consegnato direttamente ad uno dei genitori (o a chi ne fa le veci), previo deposito della firma. Nel caso di alunni maggiorenni, su richiesta, il libretto viene consegnato direttamente allo studente.

In caso di smarrimento del libretto il genitore farà apposita richiesta in segreteria, per ottenerne un altro.

ART. 14 ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI RIAMMISSIONI ALLE LEZIONI

In caso di assenza dalle lezioni per uno o più giorni la riammissione alle attività di scuola avviene previa presentazione di giustificazione scritta a firma di uno dei genitori, o di chi ne fa le veci, se l'alunno è minorenni.

Le giustificazioni devono essere adeguatamente motivate.

La giustificazione dei genitori deve intendersi quale mera richiesta di giustificazione alla scuola. In caso di motivazione insufficiente o insussistente la giustificazione può non essere accolta.

Le giustificazioni delle assenze devono essere presentate al docente della prima ora del primo giorno di rientro a scuola

Non è ammessa un'unica giustificazione relativa a periodi di assenza non continuativi.

L'assenza, a qualsiasi titolo effettuata, che rimanga ingiustificata dà luogo anche a sanzioni disciplinari e incide sull'attribuzione del voto di condotta.

Art. 15 - RAPPORTO SCUOLA FAMIGLIA

La scuola solleciterà un diretto e frequente rapporto con la famiglia per verificare l'atteggiamento educativo e scolastico dell'allievo. Per l'assolvimento dei rispettivi ruoli educativi e didattici si rinvia al contenuto del Patto educativo di corresponsabilità allegato al presente regolamento.

La Presidenza comunicherà per iscritto alle famiglie le assenze degli studenti qualora queste superino i 5 giorni non consecutivi in un mese, salva la facoltà di procedere disciplinarmente.

CAPO II - PARTECIPAZIONE SCOLASTICA

Art. 16 - DIRITTO DI RIUNIONE NEI LOCALI DELLA SCUOLA.

Le componenti scolastiche dell'Istituto, i loro organi e/o loro articolazioni possono riunirsi, in orario extra scolastico, nei locali della scuola previa richiesta scritta e motivata alla Presidenza recante l'ordine del giorno e l'ora della riunione.

Per gli allievi la richiesta sarà sottoscritta da almeno un maggiorenne o da un Insegnante o da un genitore che si dichiarino responsabili.

L'eventuale partecipazione di estranei dovrà essere sempre autorizzata dagli organi competenti.

L'autorizzazione deve stabilire la modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene e alla salvaguardia del patrimonio.

Art. 17 - ASSEMBLEE STUDENTESCHE

Gli allievi hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dagli articoli 43-44 del D.P.R. 31.5.1974 n. 416, e successive modifiche.

Le riunioni del Comitato studentesco sono regolate da apposito Regolamento Interno allegato al Regolamento di Istituto.

Alle assemblee studentesche, ai gruppi di studio, alle riunioni di gruppi di classi, partecipano gli insegnanti con orario di servizio nelle classi impegnate in dette attività ed assumono le responsabilità che loro competono.

Possono partecipare gli estranei in qualità di esperti solo se autorizzati dagli organi competenti.

Art. 18 - ASSEMBLEA D'ISTITUTO

Deve essere avanzata richiesta scritta alla Presidenza almeno sette giorni prima della data proposta, corredato dell'ordine del giorno, secondo la normativa vigente.

Art. 19 - ASSEMBLEE DI CLASSE

Gli studenti possono richiedere un'assemblea di classe al mese la cui durata massima è di due ore, anche suddivisibile in due sedute.

Poiché durante l'anno scolastico l'assemblea non può essere tenuta sempre nello stesso giorno, è consigliabile che l'autorizzazione venga richiesta ogni volta a insegnanti diversi.

L'insegnante, nella cui ora di lezione si svolge l'assemblea, è responsabile del comportamento di classe.

Art. 20 - CONFERENZE E DIBATTITI

Possono essere promossi conferenze e dibattiti su richiesta di una delle componenti dei loro e/o loro articolazioni previa autorizzazione del C.D.I.

La partecipazione di persone interessate esterne alla scuola sarà regolamentata di volta in volta dallo stesso Consiglio d'Istituto.

Art. 21 - AGIBILITA' POLITICA

L'agibilità politica viene concessa dal C.D.I. alle organizzazioni che si ispirino ai principi della nostra Costituzione, del pluralismo e della democrazia che sono alla base dello stato repubblicano.

Art. 22 - DIRITTO DI AFFISSIONE

Tutte le componenti scolastiche dell'Istituto hanno diritto di affissione secondo la seguente regolamentazione: il contenuto dei manifesti potrà essere inerente ad

argomenti scolastici, culturali, religiosi e socio-politico sindacali rispettando, comunque, le forme della civile convivenza.

E' consentita l'esposizione di manifesti negli appositi spazi ai due lati del corridoio, alle seguenti condizioni:

A) che abbiano la firma del responsabile i cui dati anagrafici siano stati depositati in Presidenza;

B) che rispettino la vigente legislazione sulla stampa;

C) è vietata l'affissione di manifesti di mera e strumentale propaganda politica; in caso contrario i manifesti saranno ritirati dalla presidenza.

Art. 23 - COLLOQUI CON LA PRESIDENZA

Gli allievi, i genitori e gli insegnanti possono conferire con il Dirigente Scolastico o con i suoi collaboratori secondo le modalità stabilite dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno scolastico.

TITOLO III DEI DOCENTI

CAPO I

Art. 24 - IMPEGNI NELLE SCUOLE PRIVATE E NELLA LIBERA PROFESSIONE

I Docenti che intendono svolgere l'attività anche in una scuola privata o nella libera professione, debbono essere in possesso della prescritta autorizzazione e debbono assicurare che detta attività non interferisca in alcun modo con gli impegni (sia in ore di lezione che per attività scolastiche varie ed extracurricolari) nella scuola statale.

Per la normativa generale si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti.

Art. 25 - COMPLETAMENTO ORARIO DI CATTEDRA

Il consiglio di Istituto indica al Collegio Docenti e al Dirigente Scolastico i criteri per l'utilizzo del completamento di orario dei Docenti.

Le ore di completamento saranno utilizzate per effettuare corsi di recupero o per sostituire i colleghi assenti.

Le restanti ore vengono utilizzate al mattino per supplenze e coordinamento.

Art. 26 - REGISTRI DI CLASSE

Per prevenire manomissioni o sparizioni del registro di classe, l'insegnante della prima ora lo preleverà direttamente dalla sala professori.

Sarà poi cura dell'insegnante dell'ultima ora di riportarlo al medesimo posto.

Nelle ore dove non è possibile garantire una supplenza, e negli intervalli, responsabile del registro di classe, saranno i rappresentanti degli studenti regolarmente eletti.

Art. 27 -RICEVIMENTO PARENTI DEGLI ALLIEVI

Gli insegnanti dovranno essere a disposizione in sala professori per tutta l'ora stabilita per il ricevimento parenti, salvo che l'incontro non avvenga su specifico appuntamento orario.

In caso di necessario spostamento, in altro luogo, dovrà essere avvisato il personale di servizio.

TITOLO IV UTILIZZAZIONE LOCALI ED ATTREZZATURE

Art. 28 - RINVIO REGOLAMENTI INTERNI

Per quanto attiene all' uso locali ed attrezzature fuori dell'orario scolastico, all'uso della Biblioteca, del Centro Stampa, e dei Laboratori, si rimanda al contenuto di appositi regolamenti interni allegati al presente regolamento.

TITOLO V FORMAZIONE DELLE CLASSI

Art. 29 - CRITERI DI PRECEDENZA IN CASO DI ECCEDENZA DELLE ISCRIZIONI

Si tiene conto del diritto allo studio, dei fattori di parentela, dei fattori legati alla territorialità ed al trasporto pubblico, sotto elencati in ordine di priorità:

A) RELATIVAMENTE AL PRIMO ANNO DI CORSO

- 1) studenti interni non promossi, che confermano la re-iscrizione;
- 2) studenti che abbiano fratelli e sorelle già frequentanti o già iscritti presso questo istituto;
- 3) studenti residenti nelle tre fasce territoriali in ordine di priorità
 - Bergamo;
 - provincia di Bergamo (con l'eventualità di valutazione della maggiore vicinanza all'istituto);
 - altre province;
- 4) studenti che abbiano richiesto la seconda lingua straniera funzionale all'organico di istituto;
- 5) studenti che presentino domanda corredata da giudizio orientativo per l'indirizzo tecnico;
- 6) in presenza di domande tutte provviste degli stessi requisiti sopra indicati, si procederà a sorteggio.

B) RELATIVAMENTE ALLE ISCRIZIONI A CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA

- 1) studenti non promossi, che confermino la re-iscrizione;
- 2) studenti esterni forniti di nulla-osta, secondo le precedenze individuate per la classe prima.

TITOLO VI ALLEGATI

Art. 30 - Sono allegati al presente regolamento, e ne costituiscono parte integrante:

A - Il regolamento disciplinare, ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1998) e successive modifiche ed integrazioni

B - Il regolamento per i viaggi di Istruzione

C - Il regolamento della biblioteca

D - Il regolamento per l'uso degli strumenti multimediali e dei laboratori

E - Regolamento del Comitato Studentesco

F - Regolamento de Comitato Genitori

G - Patto educativo di corresponsabilità

H - Documentazione ai sensi delle norme sulla sicurezza

TITOLO VII MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 31 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Modifiche, integrazioni ed emendamenti al presente regolamento ed ai suoi regolamenti allegati possono essere apportate dal C.D.I.